

**CONTRATTO NORMATIVO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI E DOCUMENTI DELLA RISCOSSIONE E SERVIZI CONNESSI**

CIG \_\_\_\_\_

tra

**Equitalia S.p.A.** (di seguito brevemente "**Equitalia**") con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, che sottoscrive il presente contratto normativo in nome e per conto di \_\_\_\_\_ (di seguito brevemente "**Società contraente**");

e

\_\_\_\_\_ (di seguito anche solo "**Fornitore**") con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. n. \_\_\_\_\_, matricola INPS \_\_\_\_\_, matricola INAIL \_\_\_\_\_, P.A.T. n. \_\_\_\_\_, in persona del rappresentante legale, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio \_\_\_\_\_ composto da \_\_\_\_\_.

**Premesso**

- che con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 26 settembre 2012, Equitalia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica degli atti e documenti della riscossione e servizi connessi;
- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Equitalia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D. lgs. n. 163/2006;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;



- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_, indicante quale soggetto beneficiario la Società Contraente \_\_\_\_\_;
- che il Fornitore é in possesso di un'apposita polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale, con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, (Polizza., n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_).

**Tutto quanto sopra premesso**, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

## **Articolo 1**

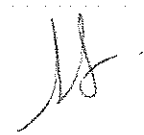
### **Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
  - Allegato "A" - Capitolato tecnico e relativi allegati;
  - Allegato "B" - Offerta tecnica del Fornitore;
  - Allegato "C" - Offerta economica del Fornitore.
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
  - contratto normativo;
  - ordine attuativo;
  - capitolato tecnico;
  - offerta del Fornitore.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni di seguito indicate e meglio definite negli Allegati A, B e C:
  - a) notifica di atti;
  - b) servizi connessi.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica



ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo articolo 5 e negli allegati al presente Contratto.

3. Nel periodo di validità ed efficacia del Contratto di cui al successivo articolo 3, la Società Contraente invierà al Fornitore uno o più Ordini attuativi con cui chiederà allo stesso, sulla base del proprio fabbisogno, la prestazione di specifici servizi, nei limiti dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 4.
4. Le attività inerenti i servizi oggetto del presente Contratto per l'esecuzione delle quali è necessario che il Fornitore sia munito di poteri di rappresentanza della Società Contraente al fine di acquisire, in nome e per conto della stessa, dati ed informazioni presso gli Uffici delle Camere di Commercio, nonché presso eventuali ulteriori Uffici pubblici dotati di potestà certificativa tenutari di detti dati ed informazioni (di seguito nominati, per brevità, anche solo "Uffici"), vengono eseguite dal Fornitore in virtù di mandato con rappresentanza conferito dalla stessa Società Contraente, con apposito contratto conforme al fac-simile di cui all'Allegato 4 del Capitolato tecnico da sottoscrivere nella fase di "Avvio del Servizio".

### **Articolo 3**

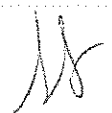
#### **Durata**

1. Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. I singoli Ordini attuativi avranno durata dalla data della loro emissione da parte della società Contraente e fino alla scadenza del presente Contratto. Eventuali ordini attuativi non potranno in alcun caso modificare il periodo di durata del presente Contratto.
3. Equitalia si riserva la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006 per un periodo massimo di 36 mesi e per un importo complessivo massimo pari a \_\_\_\_\_ (Iva e diritti esclusi).

### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono stabiliti nella misura massima complessiva di € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) oltre IVA e diritti. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
2. Resta naturalmente inteso che Equitalia e la Società Contraente non garantiscono l'esaurimento dell'importo massimo di cui al precedente comma 1.

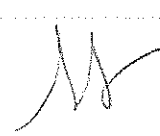


3. Come meglio indicato nell'Allegato C, i corrispettivi unitari spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono stabiliti nella misura forfettaria e onnicomprensiva di: (i) servizio di notifica € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) IVA e diritti esclusi; (ii) servizi connessi € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
4. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
7. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

#### **Articolo 5**

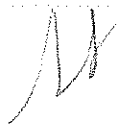
##### **Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico del Fornitore**

1. Gli specifici termini, modalità e condizioni di espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto, ivi incluse le eventuali migliorie offerte, sono disciplinate nell'Allegato A e (in caso di offerta migliorativa) nell'Allegato B il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. Tali termini, modalità e condizioni costituiscono a tutti gli effetti requisiti minimi di esecuzione e altrettante obbligazioni essenziali.
2. Pena la risoluzione di diritto del contratto, a partire dall'avvio del servizio di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato A e per tutta la fase di esecuzione, il servizio per il quale è richiesta la licenza di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. dovrà essere eseguito da soggetto in possesso di detta licenza.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore



pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e relativi allegati, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Società Contraente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire a Equitalia e alla Società Contraente di procedere in qualsiasi momento e, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, né della Società Contraente, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto e dei singoli Ordini attuativi da parte di Equitalia e della Società Contraente e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
10. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).



11. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni affidate.
12. In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia e/o la Società contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Articolo 6**

### **Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, ovvero di collaborazione nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti e collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti e collaboratori preposti alle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Le risorse umane dedicate ai servizi dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia e della Società Contraente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato



operativo.

7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia e la Società contraente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. La Società contraente potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti della Società contraente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia e/o la Società contraente potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Articolo 7**

##### **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Società contraente potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate al paragrafo 12 dell'Allegato A.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia e/o della Società contraente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
5. Si applica l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Articolo 8**

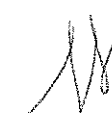
##### **Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo 4, sarà corrisposto dalla Società contraente



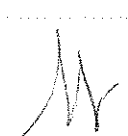
con le modalità di cui al paragrafo 15 dell'Allegato A, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dall'Allegato A e dall'Ordine attuativo. In particolare, per ogni pagamento, il Direttore dell'esecuzione provvederà a verificare l'esatta esecuzione delle prestazioni affidate e che le stesse siano eseguite correttamente. Successivamente a tale rendicontazione, il Fornitore potrà emettere la fattura relativa alle attività regolarmente eseguite.

2. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società contraente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, la Società contraente procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
5. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto ed il numero di **CIG** \_\_\_\_\_. Resta inteso che la Società contraente non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.
6. Le fatture dovranno essere intestate e spedite alla Società contraente e inviate all'indirizzo indicato nell'Ordine attuativo, ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto dalla Società contraente medesima.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore ed acceso presso \_\_\_\_\_ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
  - nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_



- \_\_\_\_\_;
- nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_.

9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
11. La Società contraente verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare alla Società contraente copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto ed il/i relativo/i Ordine/i attuativo/i potranno essere risolti da Equitalia e/o dalla Società contraente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia e/o la Società contraente provvederanno a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Società contraente, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Società contraente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Società contraente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale -



procederà alla sospensione del pagamento.

### **Articolo 9**

#### **Recesso**

1. Equitalia e la Società contraente si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto e dai relativi ordini attuativi, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate con i singoli Ordini attuativi.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

### **Articolo 10**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia e/o dalla Società Contraente - a mezzo di raccomandata a/r., fax o posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, Equitalia e/o la Società contraente medesima hanno la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a/r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (responsabilità civile e garanzie), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.



3. Equitalia e/o la Società Contraente potranno, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo di raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
  - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
  - c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, la Società contraente ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia e/o della Società contraente di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

#### **Articolo 11**

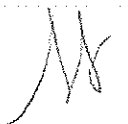
##### **Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

#### **Articolo 12**

##### **Assicurazioni e Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia e la Società contraente di qualsiasi danno possa derivare alle stesse in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente Contratto, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, ed Euro 10.000.000,00 per anno.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di



cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e per la Società contraente e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata - ancorché accettata da Equitalia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
5. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

### Articolo 13

#### Subappalto/Divieto di subappalto

*(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)*

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

- a. ....;
- b. ....



2. Al fine della necessaria preventiva autorizzazione, il Fornitore dovrà trasmettere alla Società contraente la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Società contraente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia e la Società contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Società contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Società contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso siano accertati dalla Società contraente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Società contraente, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,



Equitalia e/o la Società Contraente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 14**

##### **Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

#### **Articolo 15**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

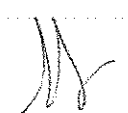
#### **Articolo 16**

##### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile**

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



3. La Società tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. La Società contraente, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore prende atto ed accetta le nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03 (cfr. allegato Ordine attuativo) effettuata dalla Società contraente.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dai Titolari nonché dalle istruzioni impartite dai Titolari stessi come da format allegato al presente contratto, da considerarsi parte integrante dello stesso. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
7. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
8. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato Decreto legislativo.
9. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
10. Il Responsabile, gli incaricati e gli eventuali amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.



**Articolo 17****Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del presente contratto \_\_\_\_\_.

La Società contraente provvederà alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione di ciascun ordine attuativo. Il Direttore dell'esecuzione, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, potrà avvalersi dell'ausilio di assistenti operativi.

**Articolo 18****Referenti del Contratto per il Fornitore**

1. Il Fornitore designa sin d'ora quali propri Referenti del Contratto i signori:

- Ruolo: \_Referente Unico del Servizio di Notifica

Nome. \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Recapiti: (Cellulare \_\_\_\_\_ ; Telefono \_\_\_\_\_ ; Fax \_\_\_\_\_ ;

Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_);

- Ruolo: Responsabile unico per i sistemi informativi

Nome. \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_

Recapiti: (Cellulare \_\_\_\_\_ ; Telefono \_\_\_\_\_ ; Fax \_\_\_\_\_ ;

Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_);

- Ruolo: Responsabile regionale per il servizio di notifica - Regione \_\_\_\_\_

Nome. \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Ruolo \_\_\_\_\_

Recapiti: (Cellulare \_\_\_\_\_ ; Telefono \_\_\_\_\_ ; Fax \_\_\_\_\_ ;

Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_).

- ....

2. I Referenti suindicati svolgeranno i ruoli di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico ed in particolare il Referente Unico del Servizio di Notifica svolgerà altresì il ruolo di Responsabile di contratto.

3. I referenti dovranno essere sempre rintracciabili attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.

4. Le comunicazioni saranno effettuate presso i recapiti suindicati. Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

5. Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di contratto devono intendersi effettuate



regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.

6. Il Responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Società contraente coordinandosi con il medesimo.

#### **Articolo 19**

##### **Codice etico**

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 della Società contraente consultabile sul sito web [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 20**

##### **Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di \_\_\_\_\_ (luogo ove ha sede legale la Società contraente).

#### **Articolo 21**

##### **Clausola finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

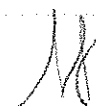
Il Fornitore

Equitalia S.p.A.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 5 (modalità di



esecuzione, obblighi e oneri a carico del Fornitore), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).

\_\_\_\_\_, lì

Il Fornitore

Equitalia S.p.A.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_